



Comune di Arnara

Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota e scaglioni.

Art. 3 Esenzioni.

Art.4 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 5 Rinvio dinamico

Art. 6 Tutela dei dati personali

Art. 7 Rinvio ed altre disposizioni

Art. 8 Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,8%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

Non è prevista alcuna soglia di esenzione.

Art.4 – Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 Agosto 190, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 Febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.5 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

Art.6 - Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante: “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 7 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo Gennaio 2025. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso.